



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 262 della seduta del 05 giugno 2024.

Oggetto: Approvazione del Regolamento di Attuazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)

.Assessore Proponente: avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale reggente: ing. Giuseppe Iritano

Dirigente di Settore: avv. Francesca Palumbo

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	x	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente		x
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	x	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
5	MARCELLO MINENNA	Componente		x
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	x	
7	EMMA STAINÉ	Componente	x	
8	ROSARIO VARI'	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 346899 del 23 maggio 2024

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n.988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- Il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata “Definizione delle controversie in materia di usi civici”;
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali”;
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria”;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii concernete “Norme in materia di domini collettivi”;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» e ss.mm.ii.;
- il “Regolamento di attuazione dell’art.13 della l.r. 18/2007. Disciplina dell’albo regionale degli istruttori e periti demaniali” n. 10 del 05 dicembre 2022;

Vista in particolare, da ultimo, la Legge regionale 2 febbraio 2024, n. 4 concernente: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”, pubblicata sul BURC n. 27 del 02 febbraio 2024;

CONSIDERATA LA NECESSITA', in attuazione della l.r. 4/2024, di:

- abrogare il predetto regolamento regionale n. 10/2022 di attuazione del modificato art. 13 della l.r. 18/2007 che non prevede più l’Albo regionale degli Istruttori e dei Periti Demaniali in materia di usi civici, ma l’Elenco regionale degli Istruttori e dei Periti demaniali in materia di usi civici, la cui disciplina è demandata alla Giunta Regionale;
- contestualmente approvare il regolamento regionale attuativo della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4, comma 1, della Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18 che stabilisce, in via generale, che le norme di attuazione della predetta legge debbano essere adottate con regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 24.03.2020 di "Approvazione del disciplinare dei Lavori della Giunta Regionale" ed in particolare l'art. 7 del predetto Disciplinare che prevede che le proposte di deliberazioni concernenti i regolamenti regionali debbano essere corredate dal parere tecnico-giuridico dell'Ufficio Legislativo sul testo normativo redatto in articoli;

VISTA la nota prot. n. 145644 del 26/02/2024 con la quale il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione ha trasmesso la proposta regolamentare recante: "Regolamento di attuazione della l.r 18/2007" al Settore Ufficio legislativo del Dipartimento Segretariato Generale per l'espressione del parere di competenza;

VISTA la nota prot. n. 171986 del 06/03/2024 con la quale il Settore Ufficio legislativo del Dipartimento Segretariato Generale trasmetteva il prescritto parere;

ATTESTATA la perfetta conformità dell'allegato regolamento al contenuto del parere dell'Ufficio legislativo del Dipartimento Segretariato Generale;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore Avv. Gianluca Gallo a voti unanimi,

DELIBERA

1. **di approvare** il "Regolamento di Attuazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)" allegato al presente atto deliberativo (allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;

2. **di demandare** al Segretariato Generale la trasmissione della presente deliberazione di Giunta Regionale al Presidente del Consiglio Regionale per l'assegnazione alla Commissione Consiliare competente per il prescritto parere, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii,
3. **di demandare** al Presidente della Giunta Regionale la successiva emanazione del presente regolamento all'esito dell'espressione del parere da parte della Commissione Consiliare Competente che si intende favorevolmente acquisito trascorso inutilmente il termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 37 bis della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14;
4. **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Regolamento di Attuazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le norme di attuazione in materia di usi civici ai sensi dell'art.4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e ss.mm.ii.

Articolo 2

Tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali

1. Con disciplinare approvato dalla Giunta regionale, sono regolate le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali, di cui all' art. 13, comma 1, della l.r. 18/2007.

Articolo 3

Commissione per la Vigilanza sull'Elenco Regionale degli istruttori e dei periti demaniali

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento competente nomina la Commissione per la vigilanza sull'Elenco, di cui all'art. 13, comma 3 della l.r. 18/2007, che è così composta:
 - Da un Dirigente di settore del Dipartimento competente con funzioni di presidente;
 - Da un Docente universitario competente in materia di usi civici e designato da una delle Università della regione Calabria;
 - Esperto in materie tecniche designato dagli Ordini e dai Collegi professionali interessati;
 - Esperto in materie giuridiche designato dall'Ordine degli avvocati;
 - Funzionario del Dipartimento competente in materia con funzioni di segretario verbalizzante.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta il diritto a rimborso spese.

La Commissione di vigilanza al momento dell'insediamento definisce le modalità di svolgimento

dei lavori.

La Commissione provvede ad esaminare le domande di iscrizione all'Elenco ed alla formazione dell'Elenco e successivi aggiornamenti.

2. La Commissione procede alla verifica della documentazione prodotta dai soggetti richiedenti e trasmette, entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di trasmissione delle domande, il verbale conclusivo con l'elenco delle domande ammesse nonché l'elenco dei non ammessi con relativa motivazione, al Dirigente Generale del Dipartimento competente che, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, adotta il provvedimento conclusivo.
3. La Commissione, in caso di insufficiente documentazione, ne chiede l'integrazione a mezzo PEC, concedendo un termine massimo di quindici giorni entro il quale il soggetto interessato provvede ai relativi adempimenti. In tal caso, il termine dei sessanta giorni previsto al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui il soggetto interessato presenta la documentazione e comunque dalla scadenza del termine concesso per l'integrazione.
4. Qualora al termine dell'istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di integrazione, si procede ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.
5. La Commissione vigila sull'Elenco e procede al controllo, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47. La sospensione e la cancellazione dall'Elenco è disposta con decreto motivato, nel rispetto del contraddittorio, dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia ed è comunicata a mezzo pec al soggetto interessato.

Articolo 4

Registro generale degli usi civici

1. Il Registro generale degli usi civici elenca tutti i terreni, situati sul territorio regionale, che sono stati oggetto di accertamento del gravame di uso civico o di altri provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali in materia di usi civici.

2. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale competente in materia di usi civici pubblica sul sito istituzionale il Registro generale degli usi civici.
3. Il Registro generale degli usi civici è utilizzabile dagli utenti comunali, regionali e dal Commissario regionale per gli Usi Civici della Calabria abilitati, ed è consultabile on line sul sito del Dipartimento competente.

Articolo 5

Attestazioni con valenza dichiarativa

1. I dati relativi al Registro generale degli Usi civici sono aperti ai necessari e opportuni periodici aggiornamenti da parte dei Comuni, del Commissario degli Usi Civici e del Dipartimento regionale competente. Sulla base di tali dati, su richiesta avanzata dagli interessati mediante l'utilizzo del modulo "*Allegato A1 - Richiesta attestazione sull'esistenza del gravame di uso civico*", è rilasciata apposita attestazione con valenza dichiarativa, allo stato degli atti, sulla natura civica o allodiale delle terre.
2. Per il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 è dovuta alla Regione la somma di Euro 25,00 quale quota fissa ed Euro 2,00 per ogni singola particella catastale, a titolo di diritti di ricerca e di segreteria. Le somme derivanti dalla predetta attività sono allocate su apposito capitolo di entrata, da istituirsi da parte del Dipartimento regionale competente in materia di Economia e Finanze e destinate ad attività di aggiornamento e formazione dei periti ed istruttori demaniali, e ammodernamento dei sistemi di archiviazione e consultazione.

Articolo 6

Procedimento per la reintegrazione

1. La reintegra delle terre di uso civico è il procedimento con il quale, ai sensi dell'art. 9 della L. 1766/27 e dell'art. 21 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., le terre di uso civico, oggetto di occupazione abusiva o senza valido titolo, sono restituite alla collettività titolare e rientrano a far parte del demanio civico.

2. Il perito demaniale, nell'espletamento delle operazioni peritali, provvede a comunicare al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico accertandone la causa, ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute e prescrivendo la reintegra al patrimonio collettivo delle parti di territorio che risultino illegittimamente possedute.
3. Il Comune, accertato che un bene del demanio civico è occupato senza titolo o senza valido titolo, avvia il procedimento volto alla reintegrazione del terreno nel suo possesso comunicandolo alle parti interessate.
4. Ove l'occupazione senza titolo del terreno non sia sanata o non sia sanabile, il Comune adotta il provvedimento di reintegrazione nel proprio possesso del terreno. Il provvedimento di reintegrazione, esecutivo ai sensi di legge, è trasmesso al Dipartimento regionale competente entro trenta giorni dall'esecutività ed è contestualmente trascritto presso l'ufficio della pubblicità immobiliare a cura dell'Ente.
5. Tutte le spese relative al procedimento di reintegra delle terre oggetto di indebita occupazione sono a carico dell'occupante ivi inclusi i costi relativi al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 7

Voltura e trascrizione delle terre del demanio civico comunale

1. Le terre attualmente destinate ed utilizzate a demanio civico comunale o frazionale, accertate come tali, entro sei mesi dalla chiusura di ogni operazione di accertamento, verifica e sistemazione demaniale, sono, dai Comuni, volturate a catasto come segue: *“Beni civici di cui alla L. 1766/1927 appartenenti alle popolazioni residenti del Comune (o della Frazione) di _____”* e contestualmente trascritte presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare.

Articolo 8

Esenzioni fiscali

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici sono esenti da tasse di bollo e di registro e da ogni altra imposta ai sensi dell'art.2 della Legge 1° dicembre 1981 n. 692.

2. Sono, altresì, esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi civici, come frazionamenti, volture catastali, etc.

Articolo 9

Concessione di beni di uso civico

1. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 23 della l.r. n. 18/2007 la durata complessiva della concessione non può essere superiore a dieci anni e l'ammontare del canone dovuto è determinato in conformità alla normativa vigente.

Art. 10

Abrogazioni

1. Il regolamento n. 10 del 05 dicembre 2022, avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'art.13 della l.r. 18/2007. Disciplina dell'albo regionale degli istruttori e periti demaniali", è abrogato.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Ing. Giuseppe Iritano
Dirigente generale
del dipartimento "Agricoltura e risorse agroalimentari"
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

Avv. Gianluca Gallo
Assessore all'Agricoltura, Risorse
Agroalimentari e Forestazione
gianluca.gallo@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Approvazione del Regolamento di Attuazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)". Riscontro nota prot. 345060 del 23 .05.2024.

A riscontro della nota prot. 345060 del 23 .05.2024, relativa alla proposta deliberativa "Approvazione del Regolamento di Attuazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità del provvedimento limitatamente ai soli aspetti finanziari.

Dott. Filippo De Cello